



6. CONCORRENZA E INNOVAZIONE

***“C’è vero progresso solo
quando le idee di alcuni
diventano per tutti”
(Henry Ford)***





IL PROBLEMA

Proprietà intellettuale vs. mercato concorrenziale

Cooperare per competere in mercati dinamici (179.2 TUE)

Safe harbour per intese con ricadute procompetitive

Vantaggi:

- Miglioramento efficienza economica
- Riduzione duplicazioni nella ricerca
- Incentivo alle imprese che innovano o si specializzano
- Agevolare la diffusione di tecnologie
- Promuovere la concorrenza sui mercati dei prodotti

Abbandono del formalismo

Attenzione alla **realtà economica**

Semplificazione disciplina e adempimenti per le imprese



AMBITO E FONTI

I. Ricerca e sviluppo

- **Reg. 1217/10** del 14.12.2010; abroga e sostituisce Reg. 2659/00 del 29.11.2000)

II. Specializzazione produttiva

- **Reg. 1218/10** del 14.12.2010; abroga e sostituisce Reg. 2658/00 del 29.11.2000)

III. Trasferimento tecnologico

- **Reg. 772/04** del 27.4.2004; abroga e sostituisce Reg. 240/96 del 31.1.1996
- **Com. 2004/C101/02** del 27.4.2004: linee guida
- Bozza nuovo Reg. e Com. in vigore dal 1°.5.2014



I RICERCA E SVILUPPO FONTI

179.2 TUE: *favor* per R&S soprattutto per PMI (cns. 2)

Reg. 1217/10 del 14.12.2010; abroga e sostituisce Reg. 2659/00 del 29.11.2000)

CONTENUTO

1. Pieno accesso (cns. 11)
2. Diritti IP e *know-how* (1.1.h-I Reg.): non devono costituire oggetto principale degli accordi di R&S (2.2 Reg.), cessione solo se indispensabile
3. Quote di mercato e rapporti tra le imprese partecipanti
4. Riduzione delle restrizioni fondamentali ed escluse
5. Revocabilità UE o ANC del beneficio



RICERCA E SVILUPPO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.1.a Reg. 1217/10: accordi R&S (1.1.c Reg.) conclusi da due o più parti per attività di:

- i. **R&S comuni** relative a prodotti o tecnologie contrattuali con **sfruttamento comune** dei relativi risultati
- ii. **Sfruttamento comune** dei risultati di **R&S comune** in base ad **accordi già conclusi** tra le stesse parti
- iii. **R&S senza sfruttamento comune** dei risultati
- iv. **R&S a pagamento** con **sfruttamento comune**
- v. **Sfruttamento comune** dei risultati di **R&S a pagamento** svolte in base ad **accordi già conclusi**
- vi. **R&S a pagamento senza sfruttamento comune** dei risultati



RICERCA E SVILUPPO

2. CONDIZIONI DI ESENZIONE (art. 3 Reg.)

L'accordo deve consentire a tutte le parti il **pieno accesso** ai risultati finali dell'attività di R&S, compresi diritti IP e *know-how* da utilizzare in ulteriore R&S (3.2 Reg.)

L'accesso ai risultati a fini di sfruttamento può essere limitato convenzionalmente

Se l'accordo prevede esclusivamente R&S comuni oppure R&S a pagamento, ciascuna parte deve avere accesso al *know-how* preesistente **indispensabile** (3.3-4 Reg.)

Lo scambio di *know-how* preesistente può essere remunerato, ma non ad un corrispettivo così elevato da impedire di fatto l'accesso (3.3 Reg.)

Lo sfruttamento comune può riguardare unicamente **diritti IP e *know-how* indispensabili** per fabbricazione prodotti o applicazione tecnologie (3.4 Reg.)



RICERCA E SVILUPPO

3. QUOTE DI MERCATO. DURATA ESENZIONE (4 Reg.)

A. Imprese **non concorrenti**

- Esenzione per l'**intera durata** dell'attività R&S
- **Sfruttamento comune**: esenzione per **sette anni** dalla prima messa in commercio nella UE dei prodotti o delle tecnologie finché **quota di mercato** (cfr. 7 Reg.) congiunta $\leq 25\%$ nel settore rilevante (4.1,3 Reg.)

B. Imprese **concorrenti** (4.2 Reg.)

- Esenzione solo alle seguenti condizioni (in essere al momento della conclusione dell'accordo R&S)
 - i. accordo R&S: quota di mercato congiunta $\leq 25\%$ nel settore merceologico e tecnologico rilevante
 - ii. accordi R&S **a pagamento**: quota di mercato congiunta del finanziatore e degli altri finanziati per i medesimi prodotti o tecnologie contrattuali $\leq 25\%$ nel settore merceologico o tecnologico rilevante



RICERCA E SVILUPPO

4.1. RESTRIZIONI FONDAMENTALI

Art. 5 Reg.: l'esenzione non si applica agli accordi R&S che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori, hanno per **obiettivo**:

- a) Limitare la libertà delle parti di svolgere in autonomia R&S in un **campo non connesso** ovvero nello **stesso campo o in campo connesso dopo** la fine dell'attività comune
- b) Limitare la produzione o le vendite, con talune eccezioni (es. obiettivi di produzione o di vendita, specializzazioni)
- c) Fissare prezzi per vendite o licenze
- d) Limitare il territorio
- e) Restrizioni alle vendite in territori o clienti non esclusivi
- f) Limitare la circolazione dei prodotti in altri territori
- g) Limitare gli acquisti da altri rivenditori



RICERCA E SVILUPPO

4.2. RESTRIZIONI ESCLUSE

Art. 6 Reg.: l'esenzione non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi R&S

- i. l'obbligo di non contestare (**no challenge**) la validità dei diritti IP detenuti e rilevanti volti a tutelare i risultati dell'attività dopo il completamento della stessa
 - Salva facoltà di prevedere lo scioglimento dell'accordo in caso di contestazione
- ii. l'obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'applicazione delle tecnologie contrattuali, a meno che l'accordo non preveda lo sfruttamento dei risultati ad opera di almeno una delle parti e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi



II

ACCORDI DI SPECIALIZZAZIONE

FONTI

Reg. 1218/10 del 14.12.2010; abroga e sostituisce Reg. 2658/00 del 29.11.2000)

CONTENUTO

1. Imprese complementari per competenze, beni o attività (cns. 6)
2. Imprese del medesimo settore merceologico (cns. 8)
3. Diritti IP solo se non sono oggetto principale (2.2 Reg.)
4. Quote di mercato
5. Riduzione delle restrizioni fondamentali
6. Revocabilità UE o ANC del beneficio



SPECIALIZZAZIONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 1.1.a-d Reg.)

AS **unilaterale**: tra due soggetti operanti nello stesso settore merceologico, uno dei quali si obbliga a cessare (o ad astenersi) interamente o parzialmente (dal)la fabbricazione di determinati prodotti e ad acquistarli dall'altra parte che si impegna a fabbricarli e fornirli

AS **reciproca**: tra due o più soggetti operanti nello stesso settore merceologico, alcuni dei quali si obbligano reciprocamente a cessare interamente o parzialmente la fabbricazione di prodotti distinti e ad acquistarli dalle controparti, che si impegnano a fabbricarli e fornirli

Accordo di **produzione comune**: due o più parti decidono di fabbricare in comune determinati prodotti



SPECIALIZZAZIONE

2. QUOTE DI MERCATO E DURATA ESENZIONE

Quota **massima** di mercato **congiunta: 20%** (3 Reg.)

Calcolo quota di mercato (5 Reg.)

La quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato dell'anno precedente

Qualora non siano disponibili tali dati, la quota di mercato detenuta dalle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili

- i. Se, dopo un certo periodo, la quota di mercato supera la soglia del **20 %** senza tuttavia eccedere il **25 %**, l'esenzione continua ad applicarsi per **due anni**
- ii. Tuttavia, se la quota di mercato supera il **25 %**, l'esenzione si applica per tutto l'**anno successivo**

Limite massimo (i+ii) di **2 anni**



SPECIALIZZAZIONE

3. RESTRIZIONI FONDAMENTALI

L'esenzione non si applica agli accordi di specializzazione che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto:

- a) la **fissazione dei prezzi** a terzi diversi dalla clientela comune
- b) la **limitazione della produzione o delle vendite**,
eccetto
 - i. ottimizzazione di capacità o volumi produttivi
 - ii. obiettivi di vendita
- c) la **ripartizione di mercati o clienti**



III

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

FONTI

Reg. 772/04 del 27.4.2004; abroga e sostituisce Reg. 240/96 del 31.1.1996

Com. 2004/C101/02 del 27.4.2004: linee guida
Bozza nuovo Reg. e Com. in vigore dal 1°.5.2014

CONTENUTO

1. Ampliamento ambito esenzione per categoria
2. Quote di mercato e rapporti licenziante-licenziatario
3. Riduzione delle restrizioni fondamentali
4. Valutazione individuale di clausole (*severability rule*)
5. Revocabilità UE o ANC del beneficio



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. CONDIZIONI

- a) Solo 2 imprese partecipanti (licenziante e licenziataria)
 - §40 Com. 101/04: applicabile per analogia agli accordi tra più di due imprese
- b) Licenziatario produttore o sublicenziante o subfornitore dei beni o servizi che incorporano la tecnologia licenziata
 - §62 Com. 101/04: esclusi accordi di vendita (oggetto del generale Reg. 2790/99 su intese verticali)
 - §45 Com. 101/04: escluse attività R&S pure, non funzionali alla realizzazione di un prodotto individuato (oggetto del Reg. 1217/10)



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1.2. TIPOLOGIA DIRITTI TRASFERITI (art. 1 Reg. 772/04)

1. Licenza (pura o mista) di **brevetto**

- 1.1.h Reg. 772/04, §46 Com. 101/04: equipara al brevetto domande di brevetto, modelli di utilità e relative domande, disegni, varietà vegetali, topografie di semiconduttori, CCP

2. Licenza di **know-how**

- 1.1.i Reg. 772/04, §47 Com. 101/04: patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove (i) segreto (ii) sostanziale (iii) individuato

3. Licenza diritti d'autore su **software**

4. Combinazione di 1-2-3

5. Accordi su **altri diritti IP** che non siano oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegati alla produzione dei beni incorporanti il diritto IP trasferito

- §51-53 Com. 101/04: appl. limitata a dir. autore, no marchio



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

1.3. TIPOLOGIE DI ACCORDI

- Esclusive territoriali
- Esclusive di clientela
- Esclusive quanto ad ampiezza di utilizzazione della tecnologia trasferita

1.4. DURATA (2 Reg. 772/04)

Esenzione applicabile fino a

- Estinzione scadenza o nullità per le private
- Conservazione segreto su *know-how*, salvo divulgazione del licenziatario (in questo caso l'esenzione permane per la durata dell'accordo: cfr. anche §54-55 Com. 101/04)



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

2. RAPPORTI TRA IMPRESE E QUOTE DI MERCATO

1.1.j Reg. 772/04: rapporto concorrenziale sul **mercato rilevante del prodotto o** sul **mercato rilevante delle tecnologie** (bozza 2013: anche mercato **geografico**)

Imprese **concorrenti** (attuali e potenziali): esenzione (*safe harbour*) se la quota di mercato detenuta **congiuntamente** è $\leq 20\%$ (art. 3.1 Reg. 772/04)

Imprese **non concorrenti**: esenzione (*safe harbour*) se la quota di mercato detenuta **da ciascuna impresa** è $\leq 30\%$ (art. 3.2 Reg. 772/04)

Superamento soglie: nessuna presunzione di illegalità

Calcolo soglie (8 Reg. 772/04): dati (stime) vendite anno precedente, esenzione nel biennio post superam. soglia



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

3. RESTRIZIONI FONDAMENTALI

Semplificazione: abbandono di lista grigia, bianca e nera, riduzione restrizioni *hard core*

Prospettiva economica: abbandono del formalismo (*strait jacket effect*), rilevano relazioni di concorrenza licenziante-licenziatario e reciprocità degli accordi

A. Restrizioni fondamentali tra concorrenti:

- i. Limitazione diretta o indiretta (es. *royalties*) dei prezzi
- ii. Limitazioni della produzione imposte al licenziante e reciproche
- iii. Ripartizione dei mercati o della clientela
- iv. Limitazione della facoltà del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o per le parti di fare R&S, salvo che per evitare la divulgazione a terzi dei diritti licenziati



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

B. Restrizioni fondamentali tra non concorrenti:

- i. Limitazione diretta o indiretta (es. *royalties*) dei prezzi, salvi **prezzi massimi e raccomandati**
- ii. Limitazioni di territorio o clientela per il licenziatario
- iii. Limitazioni di vendite attive e passive agli utilizzatori finali da parte di un licenziatario membro di un **sistema di distribuzione selettiva** operante nel commercio al dettaglio, salva licenza d'impianto

4. RESTRIZIONI ESCLUSE (*SEVERABILITY RULE*)

Restrizione esclusa dal beneficio, esenzione per il resto:

- i. Obbligo diretto o indiretto del licenziatario di **retrocessione in esclusiva** (*grantback*) su **perfezionamenti separabili** o nuove applicazioni
- ii. Obbligo di non contestare (***no challenge***) validità licenza
- iii. Limitazioni all'uso di tecnologia propria o di fare R&S (no conc.)



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

5. REVOCA E NON APPLICAZIONE ESENZIONE

5.1. REVOCA (art. 6 Reg. 772/04)

Riguarda un **caso singolo**

Disposta da CE o ANC per le rispettive competenze se:

- i. Accesso di tecnologie di terzi limitato da effetto cumulativo di reti parallele
- ii. Accesso di licenziatari potenziali limitato nello stesso modo
- iii. Astensione immotivata dallo sfruttamento

5.2. NON APPLICAZIONE (art. 7 Reg. 772/04)

Riguarda una **generalità di casi**

La CE (ma non le ANC) può dichiarare con regolamento che il Reg. 772/04 non si applica a **reti parallele** di accordi TT che coprano più del **50%** del mercato



SITI CONSIGLIATI

- http://cordis.europa.eu/home_it.html
- <http://www.istat.it/it/archivio/ricerca+e+sviluppo>
- <http://www.airi.it/>
- <http://www.treccani.it/enciclopedia/trasferimento-tecnologico/>
- www.sib.it
- <http://www.apre.it/sportello-imprese/trasferimento-tecnologico/>
- http://www.camcom.gov.it/cdc/id_pagina/26/id_tema/2/tpo/Trasferimento-Tecnologico.htm
- <http://www.aicct.it/index.html>
- <http://www.trasferimentotecnologico.it/>